

# Riforma dello sport: le novità in materia sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria

a cura del Dott. Francesco Maraschin

Dall'1 luglio 2023 è entrata in vigore la nuova **Riforma dello Sport** (D. Lgs. del 28 Febbraio 2021, n. 36, e successive modifiche).

La riforma prende in considerazione alcuni aspetti fondamentali relativi all'**inquadramento contrattuale dei lavoratori sportivi**, prevedendo importanti novità che riguardano anche la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito dell'**applicazione del D. Lgs 81/2008**.

## Indice

- Chi è il lavoratore sportivo
- Lavoratori sportivi subordinati
- Lavoratori sportivi autonomi
- Lavoratore sportivo e D. Lgs 81/08
- Sorveglianza sanitaria e idoneità psico-fisica
- Lavoratori minori
- Diritti di tutela dei lavoratori sportivi

## Chi è il lavoratore sportivo

Innanzitutto, il **D. Lgs. 36/2021** fornisce una definizione univoca del **lavoratore sportivo**.

L'articolo 25 del Decreto, infatti, definisce questa figura come l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara e ogni altro tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva a titolo oneroso**.

Sono inoltre considerati lavoratori sportivi **i tesserati che svolgono tutte le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Non vengono, invece, considerati lavoratori sportivi **i volontari**, ossia i soggetti che in modo personale, spontaneo e gratuito prestano la loro opera in favore di società e associazioni sportive. Le loro prestazioni sportive, infatti, non sono compatibili con un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, **e non prevedono alcun tipo di retribuzione**, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute in occasione del proprio servizio.

L'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di:

- lavoro subordinato (art. 2094 c.c.);
- lavoro autonomo (art. 2222 c.c.).

## Lavoratori sportivi subordinati

Ricorrendone i presupposti (art. 2094 cc.), il lavoro sportivo di tipo subordinato può essere a tempo indeterminato oppure a termine; il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

È ammessa:

- la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;
- la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva.

Per questo motivo, a causa del nuovo inquadramento previsto dalla Riforma, **l'articolo 33 prevede l'applicazione del D. Lgs 81/2008** per i lavoratori che rientrano nella casistica sopra descritta.

## Lavoratori sportivi autonomi

Nell'ambito del lavoro sportivo autonomo, è possibile l'instaurazione di:

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (**co.co.co.**), fonte di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 co. 1 lett. c-bis del TUIR);
- rapporti con soggetti titolari di **partita IVA**, fonte di redditi di lavoro autonomo professionale (art. 53 co. 1 del TUIR).
- rapporti di lavoro autonomo **occasionale**.

Nel **settore dilettantistico** i rapporti di lavoro **si presumono oggetto di lavoro autonomo**, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto non supera le 24 ore settimanali - escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive - e le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli enti ad esse assimilati.

## Lavoratore sportivo e D. Lgs 81/2008

Dall'1 luglio 2023 le società o associazioni sportiva che intendono avvalersi di lavoratori sportivi deve essere, al pari di ogni altro datore di lavoro, a norma sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81 del 2008).

La presenza anche di un solo lavoratore subordinato ovvero anche di un solo collaboratore sportivo, con compenso superiore a €5.000 annui, comporta dunque l'applicazione dell'ordinaria disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibile con le modalità della prestazione sportiva.

## Sorveglianza sanitaria e idoneità psicofisica

I lavoratori sportivi devono essere sottoposti a **sorveglianza sanitaria** effettuata regolarmente dal **medico competente**, sulla base dei rischi individuati.

È prevista, altresì, l'istituzione di una **scheda sanitaria** per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

L'articolo 33 del D. Lgs 36/2021, inoltre, prevede che i lavoratori sportivi debbano **ottenere un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da un medico iscritto all'albo dei medici in medicina dello sport**.

Con riguardo ai lavoratori sportivi che ricevono compensi inferiori ai cinquemila euro annui è prevista la possibilità di assolvere gli oneri in materia di salute e sicurezza nella forma semplificata prevista dall'art. 21, comma 2, D.lgs. n. 81 del 2008.

## Lavoratori minori

Entro un anno dall'entrata in vigore della Riforma dello Sport **verranno emanate nuove normative** volte a regolare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro specifiche nell'ambito delle prestazioni sportive effettuate da minori.

Tali regolamenti andranno ad uniformarsi a quanto già previsto dalla normativa in materia di tutela dei lavoratori minori.

## Diritti di tutela dei lavoratori sportivi

A tutti i lavoratori sportivi si applicherà infine **l'ordinaria disciplina**, anche previdenziale, **a tutela della malattia**, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.